

## COMMISSIONE III

## AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

## 11.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 1970

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo e sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	75
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari (1716);	
CORTI ed altri: Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli esteri (1829) . . . . .	75
PRESIDENTE . . . . .	75, 77, 79, 81, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100
BARTESAGHI . . . . .	77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
CANTALUPO . . . . .	83, 85, 91, 93, 95, 98, 99
CORGHI . . . . .	80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 92, 98, 99, 100
DE MARZIO . . . . .	85
GRANELLI . . . . .	83, 93
PITZALIS, <i>Relatore</i> . . . . .	76, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100
RUSSO CARLO . . . . .	92, 95, 100
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	79, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100
STORCHI . . . . .	99

La seduta comincia alle 10,10.

STORCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo e sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lombardi Riccardo e che il deputato Ferri Mauro è sostituito dal deputato Corghi per il provvedimento all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge n. 1716 e della proposta di legge Corti ed altri n. 1829 concernente modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sul personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli esteri (1829).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1716 e della proposta di legge Corti ed altri n. 1829, concernenti modifiche alle norme

del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sul personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli esteri.

L'onorevole Pitzalis ha facoltà di riferire sul testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

**PITZALIS, Relatore.** Il testo unificato sottoposto oggi all'attenzione della Commissione, è il risultato di laboriose riunioni del comitato ristretto, al quale era stato deferito l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno per giungere alla formulazione di un testo idoneo a risolvere la situazione dei contrattisti del Ministero degli affari esteri.

Desidero puntualizzare che il problema è solo ed esclusivamente questo: risolvere il problema dei contrattisti in servizio, anche se all'articolo 15 ha potuto essere inserita una norma che intende attribuire al Ministero degli affari esteri e ad altri organi competenti la facoltà di incrementare i ruoli del personale del suddetto Ministero. Questo non incide sul provvedimento e non ne intacca le caratteristiche; il principale scopo è di risolvere la situazione dei contrattisti in servizio, altrimenti non avrebbe ragione d'essere.

La mia opinione di relatore è, quindi, che ci si debba oggi limitare a risolvere la situazione dei contrattisti che, a detta di alcuni, è enorme, grave e penosa. Se non che in seguito le stesse persone hanno fatto marcia indietro dicendo che si voleva creare una categoria privilegiata, ponendo i contrattisti in una posizione rilevante rispetto a coloro che si trovano nei ruoli normali ed alle carriere cui i contrattisti stessi dovrebbero essere immessi. Tutta questa altro non è che polemica spicciola, messa in atto perché si vorrebbe che questo provvedimento contemplasse particolari benefici per categorie che non hanno niente a che vedere con la situazione di cui ci occupiamo in questo momento. Sia chiaro inoltre che la normalizzazione economica e giuridica dei contrattisti gioverà non tanto agli interessati stessi, quanto al buon andamento dei servizi e, quindi, dell'amministrazione.

Ho voluto dire queste cose in via preliminare per sgombrare il terreno da particolari situazioni che si potrebbero qui rinnovare, ed affinché tutti noi si tenga fede all'esigenza di rimanere entro i limiti dell'economia del provvedimento stesso; in caso contrario dovremmo pensare a riordinare in altre forme e modi la posizione dei contrattisti ed

i ruoli normali rispetto ai contrattisti stessi, che oggi vengono riconosciuti attraverso questo provvedimento.

L'articolo 1 prevede un nuovo trattamento economico. Si tratta di una materia un po' complessa per i riferimenti a certe situazioni, ad indennità che sono attribuite al personale di cittadinanza italiana, ma che tuttavia rappresenta certamente un'evoluzione positiva.

Si dice al quarto capoverso che i contrattisti possono arrivare al 95 per cento del trattamento economico del personale impiegatizio di ruolo, assegnato rispettivamente al posto di cancelliere capo, di archivistà capo, di commesso capo, quindi una possibilità di trattamento economico che si evolve nel tempo, in base all'anzianità, cosa che prima non esisteva, e che rappresenta una nuova garanzia, sia agli effetti del trattamento economico, sia anche agli effetti della previdenza di questo personale, per il periodo della quiescenza, qualora non intenda avvalersi della facoltà, ad esso successivamente concessa, di poter entrare nel ruolo organico attraverso i concorsi che sono previsti nella legge stessa.

Il secondo gruppo di articoli (dall'articolo 3 all'articolo 9) riguarda la nuova configurazione della posizione giuridica che intendiamo dare ai contrattisti che entrano nei ruoli dell'amministrazione, passando dalla qualifica di contrattisti a quella di funzionari di ruolo in soprannumero.

Negli articoli 3, 4, 5 sono previste norme, con cui si determinano le condizioni i modi e le forme per la partecipazione, a questi concorsi riservati, dei contrattisti che alla data del 31 dicembre 1969 erano in servizio. Sono previsti dei concorsi per titoli, e si stabilisce che, anche quando non si ha il possesso del titolo di studio richiesto, una Commissione possa stabilire le norme e le condizioni per accertare la capacità che questi aspiranti hanno di esercitare quelle determinate funzioni: si stabiliscono cioè quelle condizioni, modi e forme che garantiscono pienamente l'Amministrazione nella sua scelta, e danno a questo personale la possibilità di entrare nel ruolo in soprannumero, con un'articolazione di progresso in carriera che è giustificata, legittimata dall'esigenza di dare a questi funzionari, dopo tanti anni trascorsi sulla soglia del riconoscimento giuridico, un riconoscimento equo e giusto, che possa compensarli di tutte le ansie e le attese che li hanno seguiti nella loro quotidiana vita di lavoro e in tanti anni di prestazione di servizio.

Il terzo gruppo di articoli riguarda le riserve, i limiti delle assunzioni future di per-

sonale contrattista, un'articolazione posta anch'essa a garanzia dell'amministrazione e dei futuri contrattisti stessi.

Ed infine, ci sono quelle norme che riguardano il personale di ruolo attualmente in servizio, il quale, fra cinque anni, potrà vedere l'organico aumentato nientedimeno di 500 unità, le quali verranno ripartite, secondo le specifiche esigenze dell'Amministrazione, dando alle singole qualifiche, all'interno della carriera, la possibilità di avanzamento; sono dunque norme veramente eccezionali, se non straordinarie.

Con questo sommario esame non sono entrato nel merito degli articoli. Il mio pensiero è però che il provvedimento, nella sua generale economia, vada incontro opportunamente ed equamente alle aspettative della categoria, e se alcune riserve ci sono state in sede di comitato ristretto, esse non hanno mai riguardato il contenuto del provvedimento nel suo complesso, né il suo orientamento, né l'economia né la finalità essenziale del provvedimento, che era quella di risolvere il problema dei contrattisti.

Tracciate queste linee generali, signor Presidente, credo di aver potuto dare alla Commissione gli elementi di carattere generale per valutare i risultati dei lavori del comitato ristretto, perché li valuti liberamente nella sua piena competenza.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore onorevole Pitzalis, ed i membri del comitato ristretto per il lavoro compiuto su una materia così complessa, e per essere riusciti a comporre organicamente degli interessi così contrastanti.

Prima di procedere nei nostri lavori, ritengo di interpretare il pensiero della Commissione nel porgere un cordiale saluto al nuovo sottosegretario per gli affari esteri, onorevole Salizzoni, assieme al quale penso che la Commissione lavorerà in un clima di comprensione e collaborazione.

Desidero ora sottoporre alla Commissione una questione di carattere procedurale, circa il provvedimento al nostro esame. Abbiamo infatti un testo unificato, il quale dovrebbe essere deliberato dalla Commissione, e poi trasmesso, una volta definito, alle altre Commissioni per il prescritto parere. Avutisi poi i pareri, la Commissione delibererà definitivamente. Ciò posto, si pone il problema degli emendamenti. Gli emendamenti dovrebbero essere esaminati in questa sede, e se approvati, eventualmente, dovrebbero, assieme al-

l'intero corpo del testo unificato, passare alle Commissioni per il parere; in caso contrario, resterebbero fuori.

Naturalmente, se altri emendamenti saranno presentati dopo i pareri, anche per questi dovremo seguire la stessa procedura.

Passiamo alla discussione del nuovo testo.

**BARTESAGHI.** Alcune considerazioni di carattere generale prima di entrare nel merito dei singoli articoli, anche perché il Relatore, dopo aver detto che il testo unificato è frutto del lavoro del comitato ristretto, ha aggiunto che sulla impostazione generale del provvedimento si sarebbe raggiunto un accordo. Ciò non corrisponde alla verità dei fatti, perché per quanto riguarda l'esame generale del provvedimento, sia per ciò che concerne la sistemazione dei contrattisti attualmente in servizio, sia per ciò che concerne il criterio dell'assunzione e la regolamentazione successiva di prestazioni di servizio dei nuovi contrattisti dopo l'entrata in vigore di questa legge, da parte nostra sono state avanzate delle riserve, come abbondantemente risulta anche dagli emendamenti presentati.

Innanzitutto c'è da dire qualcosa sulla prassi seguita dal Ministero degli esteri nell'assunzione dei contrattisti, prassi che ha dato luogo alla situazione che a sua volta rende necessario il provvedimento al nostro esame. I contrattisti sono di due tipi, al primo appartengono le persone particolarmente qualificate ed adatte ad un certo tipo di lavoro in un determinato ambiente per la loro conoscenza della lingua, degli usi e costumi del Paese che li ospita. Al secondo tipo appartiene un personale che non esitiamo a definire di comodo (assunto per lo più in Italia), e perché per la sua assunzione si paga di meno di quanto sarebbe stato giusto, e perché la sua stessa assunzione deriva da un complesso di favoritismi provenienti dall'ambiente politico e burocratico. Questo secondo tipo di contrattisti deve perciò la sua posizione a ragioni non rispondenti alla qualificazione che la legge dà alla loro figura. Basta indicare alcune delle sedi dove si trovano contrattisti: Londra, Lussemburgo, Amsterdam, Norimberga, Zurigo, Vienna.

Ora io credo che nessuno potrà sostenere che in sedi di questo genere, o in altre sedi d'Europa, ove vi sono dei contrattisti, non sarebbe stato possibile provvedere alle esigenze cui questi provvedono con altro tipo di personale, dal momento che non vi sono particolari difficoltà di carattere linguistico, o ambientale relativamente agli usi, alle tradizioni

o ai costumi. E quindi, il fatto che siano stati destinati dei contrattisti a queste come ad altre sedi, sta a significare che si è commesso un abuso nell'adozione di questo tipo particolare di assunzione, di rapporto di lavoro con il personale che viene immesso nel Ministero degli affari esteri. Del resto, il fatto che siamo arrivati alla presenza di circa 1200 contrattisti attualmente in servizio documenta di per se stesso l'abnormità della situazione che si è andata costituendo nel tempo, ed alla quale siamo ora chiamati a provvedere, rimediando con alcune delle disposizioni del provvedimento al nostro esame. Inoltre, l'elevato numero dei contrattisti sta a denunciare la grave insufficienza degli organici presso il Ministero degli affari esteri, elemento del quale è opportuno tenere conto, anche per il nostro lavoro di legislatori in questa materia. Perché, onorevole Sottosegretario, quando rispetto a 3800 dipendenti dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, esistono 1200 contrattisti, questo raffronto di cifre sta a dimostrare che gli organici del predetto Ministero sono gravemente insufficienti alle necessità di lavoro che per questa Amministrazione è necessario prestare e svolgere.

In questa legge sono già indicati tre obiettivi. Innanzitutto, il miglioramento economico per i contrattisti sia per quelli attualmente in servizio, sia per quelli assunti in futuro. In secondo luogo, ci sono norme che riguardano la sistemazione in ruolo e la progressione in carriera dei contrattisti in servizio fino al 31 dicembre 1969. In terzo luogo, si elencano le innovazioni per quanto riguarda i criteri di assunzione del personale contrattista, a partire dall'entrata in vigore di questa legge. Noi abbiamo cercato, durante i lavori del comitato ristretto, di renderci conto a fondo di ogni disposizione e del complesso del meccanismo di questo provvedimento, formulato dal Ministero, formalmente unificando i due testi precedenti, ma sostanzialmente elaborando un testo completamente nuovo.

Abbiamo cercato di fare questo sforzo di comprensione sia per quanto riguarda la posizione del contrattista in particolare, sia per quanto riguarda la questione generale del rapporto di pubblico impiego, che è un aspetto importante di questa legge; e la sua importanza viene dimostrata dal fatto che c'è una agitazione sindacale, relativamente al problema della disciplina generale del rapporto di pubblico impiego, agitazione che non si può ridurre a meri episodi di contrasto o rivendicazione tra questa o quella categoria, ma si basa su ragioni sostanziali.

E noi, infatti, durante la discussione in sede di comitato ristretto ci siamo preoccupati di prendere contatti e discutere lungamente e ripetutamente sia con i rappresentanti sindacali dei contrattisti, sia con i rappresentanti di altri sindacati, perché abbiamo ritenuto che fosse giusto, doveroso e necessario, per un'esatta conoscenza di tutti i problemi che vengono sollevati dal provvedimento di legge che è sottoposto al nostro esame. E continuiamo a ritenere (così come abbiamo affermato all'inizio dei lavori del comitato ristretto) che sarebbe stata utile e doverosa l'audizione dei sindacati, anche in sede di comitato ristretto, cosa che avrebbe rappresentato una prassi correttissima, e pienamente corrispondente ad una esigenza che si va sempre più affermando in tutto ciò che riguarda i rapporti tra pubblica amministrazione e dipendenti, circa il regolamento economico e normativo della loro condizione.

Intorno a questo testo c'è stata una lunga discussione, e noi abbiamo presentato un considerevole numero di emendamenti, che discuteremo nel corso dell'esame degli articoli. Respingiamo intanto ogni accusa (che in questa o in altre sedi può esserci stata rivolta) di costituire con ciò un intralcio ed un ritardo alla sistemazione tanto attesa dei contrattisti, perché non solo non abbiamo nessun proposito in questo genere, ma nessuna delle nostre proposte ha o può avere simile conseguenza: mentre invece è nostro pressante dovere, esaminando questa legge, cercare di strutturarla il meglio possibile, senza creare storture che poi si sarebbe costretti a sanare con successivi provvedimenti.

Una legge è un atto della nostra responsabilità: pertanto il dire che quasi verremmo a creare dei contrasti con la motivazione dei nostri emendamenti, e con lo sforzo di farli accettare, costituisce un giudizio di carattere puramente demagogico.

Il Governo ci pone infatti davanti questo provvedimento, con la giustificazione che si tratta del limite massimo di accordo raggiunto tra l'Amministrazione ed i contrattisti, al quale l'Amministrazione stessa ha aggiunto le sue conclusioni: noi possiamo anche accettare questo criterio; ma ora il provvedimento è sottoposto al nostro esame, e noi dobbiamo valutarlo ed eventualmente modificarlo, laddove non ritenessimo che le conclusioni esposte fossero corrispondenti alle esigenze che vengono esaminate in questa sede.

Da parte nostra, dobbiamo dire innanzitutto che non siamo riusciti a capire perché non si sia voluto seguire, per la sistemazione

dei contrattisti in servizio fino al 31 dicembre 1969, la via della sistemazione in ruolo negli organici normali, ampliandoli, e perché si sia voluto ad ogni costo adottare la soluzione dell'inserimento in questo ruolo in soprannumero.

Innanzitutto, infatti, la necessità di un ampliamento degli organici è messa in evidenza — come ho già detto — dal rapporto tra il numero dei contrattisti ed il numero del personale dipendente di ruolo presso il Ministero degli affari esteri. In secondo luogo, l'inserzione dei contrattisti nei ruoli organici e non in soprannumero avrebbe costituito il medesimo carico per il Tesoro, perché si sarebbero costituiti negli organici soltanto i posti necessari a dare sistemazione ai contrattisti.

Desidero far osservare, del resto, che il testo governativo, all'articolo 15 prevede che fra cinque anni gli organici saranno aumentati di 500 unità: tutto ciò viene a demolire ogni opposizione da parte del Governo ai nostri emendamenti, e a dimostrare inesistenti le difficoltà di carattere finanziario, perché con questo articolo si viene a dire che, sia pure fra cinque anni, il provvedimento è perfettamente affrontabile. Nello stesso articolo, poi, quei 500 posti di nuova istituzione non sono messi in relazione con il problema dei contrattisti, e questo per noi rappresenta una grave contraddizione.

Inoltre, permangono da parte nostra sostanziali riserve su alcuni punti. Primo, circa il trattamento economico che ancora si vuole mantenere al contrattista, e in relazione al quale presenteremo emendamenti migliorativi, che riteniamo necessari per portarlo ad un livello di equità. Secondo, circa le modalità dei concorsi per la sistemazione dei contrattisti attualmente in servizio. Terzo, circa la questione della creazione di impiegati in soprannumero permanente, non riassorbibili nei ruoli organici e con la progressione in carriera sempre in soprannumero. Circa questa ultima questione, io domando agli onorevoli colleghi com'è possibile accettare una situazione del genere, e come è possibile conciliarla con altre norme. Mi limito a citare un provvedimento che si propone di avviare una riforma generale della pubblica amministrazione, la legge 18 marzo 1968, n. 249, che, al secondo comma dell'articolo 25 recita: « Dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli centrali e periferici della stessa amministrazione quando ci si riferisca a carriere dello stesso ordine con funzioni omogenee ». Quando si affermano criteri di questa natura, ci si domanda come è possibile dar vita ad

una situazione tanto abnorme come quella di un personale che, pur essendo già in soprannumero, ottiene ancora lo sviluppo della sua carriera sempre in soprannumero.

Infine il fatto che al compimento di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si voglia ridurre a 900 unità il contingente del personale a contratto, dimostra come sia pleorico il numero di questi impiegati contrattisti, ed è una riduzione ancora insufficiente.

Concludendo, ci permettiamo di raccomandare ai colleghi l'attenta considerazione degli emendamenti da noi presentati, che si propongono di sanare la legge nei punti di contraddizione, facendo salve sia le precise esigenze dei contrattisti, sia quelle della disciplina generale dei rapporti di pubblico impiego.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

**SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Ringrazio innanzi tutto il Presidente ed i colleghi per le gentili parole con le quali mi hanno accolto nella loro Commissione. Desidero ringraziare poi in modo particolare i componenti il comitato ristretto per l'impegno con cui hanno svolto il loro lavoro, cercando di risolvere un problema la cui soluzione veramente risponde ad un'esigenza di giustizia nei confronti di una vasta categoria di dipendenti del Ministero degli esteri.

Detto questo, in generale il Governo accoglie il nuovo testo formulato dalla Commissione, riservandosi di dire qualcosa sull'articolo 5.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Bartesaghi, in primo luogo vorrei dire che ci sarà modo di approfondire molte questioni in sede di esame dei singoli articoli, ed in secondo luogo che il testo formulato dal comitato ristretto deriva da un esame approfondito dei vari aspetti, per cui se ne modificassimo una parte, incideremmo sulla intera sostanza del provvedimento stesso.

**PITZALIS, Relatore.** Vorrei fare alcune brevi considerazioni, soprattutto per me stesso. Non v'è dubbio che durante i lavori del comitato ristretto idee contrarie siano state manifestate dall'onorevole Bartesaghi e da altri colleghi, ma lo stesso onorevole collega mi può rendere atto del fatto che abbia cercato di eliminare, per quanto era possibile, i dissensi di fondo, tanto è vero che abbiamo

esaminato gli articoli uno per uno successivamente alla loro generale stesura. Come relatore, ho preso nota in quella sede di tutte le riserve avanzate. Riserve di fondo sul problema, come risulta dagli emendamenti presentati, non ve ne sono state.

**BARTESAGHI.** Posso dare lettura del testo degli emendamenti presentati in sede di comitato ristretto, che sono identici, in gran parte, a quelli ora presentati.

**PITZALIS, Relatore.** Io non discuto sulla bontà delle sue argomentazioni, onorevole Bartesaghi, ma sull'opportunità che in questa sede si pensi ad una riforma dei ruoli organici del Ministero degli esteri. Noi non possiamo innovare, non siamo in sede di riforma della pubblica amministrazione. Dal tema dei contrattisti, per i quali tutti si stracciano le vesti, significherebbe spostare l'asse del provvedimento legislativo per passare ad altre valutazioni, perché non è esatto dire che non esistono ruoli in soprannumero, ne esistono in tutta l'amministrazione italiana e sono anche parecchi.

Quanto alla progressione di carriera anche in soprannumero, faccio osservare che l'inserimento in ruolo di questo personale rappresenterebbe una compressione per il personale stesso, perciò non so se attualmente sia questo il modo più valido per tutelare i contrattisti. Non posso a questo proposito accettare la valutazione sua e quella di altri colleghi circa i favoritismi che ci sarebbero stati per l'assunzione di questo personale.

Io questo non lo so, né in questo momento stiamo discutendo su come è stato assunto questo personale. Noi guardiamo soltanto la situazione giuridica e di fatto attualmente esistente; sappiamo che ci sono 1200 contrattisti, e conosciamo le loro condizioni giuridiche ed economiche veramente penose, alle quali dobbiamo porre rimedio.

**CORGHI.** Come giustifica che vi sono dei contrattisti assunti in Italia che sono a Londra, in Germania occidentale o in Svizzera, e che non si è trovato personale idoneo sul posto?

**PITZALIS, Relatore.** Non è una questione nella quale posso entrare in questo momento. Se ci sono dei contrattisti che non meritano di essere trasferiti nei ruoli soprannumerari o normali...

**BARTESAGHI.** Non abbiamo detto questo.

**PITZALIS, Relatore.** Ripeto che noi stiamo ora discutendo sulla situazione di fatto, e sulla regolamentazione giuridica di questa situazione; del resto, anch'io conosco bene la situazione, e potrei indicare come sono entrati nell'Amministrazione dello Stato, nei ruoli normali, persone che appartenevano ai ruoli transitori costituiti dopo la guerra, potrei fare l'elenco del personale, direttivo, non di concetto o ausiliario) che non ha fatto concorsi per essere immesso, e che successivamente è stato immesso in ruolo anche con scorrimento di carriera, superando tutti gli sbarramenti. Ma in Parlamento noi non abbiamo mai fatto indagini su queste assunzioni: abbiamo preso la situazione così com'era. Questa è una valutazione che possono fare i sindacati; noi siamo legislatori, e non si richiedono giudizi da parte nostra, ma solo che regoliamo la situazione di fatto esistente.

Circa gli emendamenti che sono stati presentati dagli onorevoli Bartesaghi e Corghi, (e tutti ne hanno il diritto, nessuno ha contestato questo) alcuni di essi non hanno inciso mai sui lavori del comitato ristretto, il quale in quel momento non ha potuto prenderli in considerazione. Sono state, è vero, avanzate riserve sul trattamento economico, sul modo di esecuzione dei concorsi, sulla creazione di un ruolo in soprannumero, ma senza quella profondità ed articolazione che hanno gli emendamenti che sono stati qui presentati, e che sono completamente diversi dalle valutazioni di carattere generale che erano state date in sede di comitato ristretto. D'altra parte, il comitato stesso, a maggioranza, aveva accettato le riserve, deferendo alla Commissione le decisioni definitive.

Anch'io quindi, signor Presidente, sono d'accordo col Governo, nel senso di mantenere il testo unificato nella sua integrità, perché è un testo congegnato ed articolato in un certo modo, e collegato naturalmente anche alle situazioni legislative anteriori, i cui contenuti si ripercuotono in certe formule del testo stesso. Gli emendamenti che poi la Commissione vorrà approvare, verranno a completare o a modificare il testo, con conseguenze di carattere economico e formale, che saranno sottoposte poi alle Commissioni competenti.

**BARTESAGHI.** Il testo degli emendamenti che noi abbiamo presentato in questa sede differisce da quello presentato in sede di comitato ristretto solo per quella parte dove il testo legislativo è stato modificato dal Governo; nella sostanza, tuttavia, le questioni che solleviamo con questi emendamenti, le

abbiamo identicamente sollevate in sede di comitato ristretto, della qual cosa ci possono dare atto tutti coloro che hanno partecipato alla discussione e all'elaborazione del testo di legge, la cui stesura contraddice, com'era nel diritto della maggioranza, le nostre riserve e le nostre proposte di emendamenti. Ma, come ripeto, questi sono stati avanzati fin d'allora, e lo stesso onorevole Storchi, qui presente, ci può dare atto che stiamo ora riproponendo, in sede di Commissione generale, quelle stesse questioni che avevamo proposto allora, e che non sono state accolte.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, si passerà direttamente alla discussione del testo del Comitato ristretto, che unifica e sostituisce i testi del disegno di legge e della proposta di legge.

*(Così rimane stabilito).*

Come già detto all'inizio, trattandosi di un nuovo testo, sul quale dovranno pronunciarsi la I e la V Commissione, la Commissione procederà alla delibazione di tale testo e degli emendamenti concorrenti onde evitare che un'approvazione formale contrastante con il contenuto dei pareri possa provocare un conflitto e l'annullamento di delibere già adottate.

Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato del Comitato ristretto.

#### ART. 1.

Il testo dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con la esclusione degli aumenti per carico di famiglia, è fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impiego indicate nell'articolo 152, ultimo comma, e non può superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, commesso.

Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianità di servizio, per età o per altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma precedente.

La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario o straordinario e degli aumenti di cui al secondo comma con esclusione di quelli per carico di famiglia, non può in alcun caso superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere capo di prima classe, di archivista capo e di commesso capo.

Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui occorre riferirsi per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti primo e quarto comma, i limiti stessi sono stabiliti sentito il parere della commissione di finanziamento.

Agli effetti del primo e del quarto comma del presente articolo, nonché del terzo comma dell'articolo 162, per controvalore dell'indennità di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennità stessa calcolato secondo un rapporto di ragguaglio stabilito in via amministrativa.

La retribuzione è corrisposta di norma, in valuta locale.

Gli onorevoli Bartesaghi e Corghi hanno presentato a questo articolo alcuni emendamenti. Ne do lettura.

*All'inizio del primo comma modificare come segue:* La retribuzione annua base, costituita dal compenso ordinario, con la esclusione ecc...

*Al primo comma sostituire alle parole: e non può superare il 95 per cento, le parole: deve corrispondere al 100 per cento.*

*All'inizio del quarto comma modificare come segue:* La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario e degli aumenti ecc...

*Al quarto comma sostituire alle parole: non può superare il 95 per cento, le parole: deve corrispondere al 100 per cento.*

L'onorevole Corghi ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

**CORGHI.** Devo avvertire i colleghi che questi emendamenti riguardano la questione del lavoro straordinario. Nella legge infatti

si dice che la retribuzione annua base comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario, venendo così, in sostanza, ad escludere il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate dal contrattista. Noi riteniamo invece che il lavoro straordinario dev'essere retribuito ai contrattisti, secondo la norma prevista per tutti gli altri impiegati dello Stato. Non vediamo per quali ragioni la retribuzione annua base dei contrattisti debba comprendere tutte le ore straordinarie effettuate, senza neanche porre un limite: per cui potrebbe verificarsi l'assurdo che un contrattista sia costretto a lavorare, ad esempio, sedici ore al giorno, senza alcuna maggioranza per il lavoro straordinario. Dal momento che una norma del genere non è in vigore per nessun'altra categoria di lavoratori, in nessuna parte del Paese, non si comprende perché si voglia mantenere un simile trattamento per questa categoria.

Gli altri emendamenti, riguardanti i commi primo e quarto dell'articolo 1, concernono il limite oltre il quale non può andare la retribuzione del contrattista.

Al contrattista, nella precedente regolamentazione, era attribuita una somma corrispondente al 75 per cento dell'indennità di sede percepita dai lavoratori di corrispondente qualifica nei ruoli dello Stato. Se cioè un contrattista veniva inviato, per esempio, all'ambasciata di Londra, riceveva il 75 per cento dell'indennità di sede percepita, oltre allo stipendio, dall'impiegato di ruolo inviato nella stessa sede a svolgere le stesse mansioni. In generale l'indennità di sede è superiore allo stipendio; il contrattista non riceve nulla di stipendio, ma solo il 75 per cento dell'indennità suddetta. Con il provvedimento oggi al nostro esame si intende aumentare la percentuale dal 75 al 95 per cento, ma noi addirittura proponiamo che essa corrisponda al 100 per cento della indennità di sede percepita dagli impiegati di ruolo.

Il nostro emendamento dovrebbe essere accolto dalla Commissione, perché la ingiustizia di questo diverso trattamento appare in modo palese.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti formulati all'articolo 1. In primo luogo perché quanto viene proposto dagli onorevoli Corghi e Bartesaghi porterebbe a dover rivedere il trattamento economico di tutto il personale degli esteri, in quanto per nessuna categoria (di ruolo e non di ruolo) sono previsti compensi per la-

voro straordinario. Inoltre anche il Ministero del tesoro sarebbe contrario a questa innovazione.

BARTESAGHI. Lei intende dire che tutto il personale di ruolo dello Stato deve effettuare lavoro straordinario senza percepire compenso? Io credo che il personale di ruolo non faccia lavoro straordinario senza speciale compenso. Per i contrattisti invece attualmente è previsto che il lavoro straordinario non sia compensato, ed è proprio ciò che noi vogliamo abolire.

CORGI. Vorrei aggiungere che in sede di Comitato ristretto il Governo si era riservato con una certa predisposizione favorevole.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ripeto che se accettassimo il vostro punto di vista, a parte il problema della copertura, la nostra decisione si ripercuoterebbe su altri settori capovolgendo la situazione, creando cioè delle discriminazioni a danno degli impiegati di ruolo.

Ripeto quindi il mio parere contrario ai quattro emendamenti.

PITZALIS, *Relatore*. Il personale di ruolo del Ministero degli esteri che presta servizio all'estero ha due titoli di retribuzione, lo stipendio e l'indennità di servizio all'estero. All'articolo 1 si dice che per i contrattisti la retribuzione annua base comprende ogni forma di compenso ordinario e straordinario, varia in relazione alle mansioni di impiego e non può superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato alle stesse mansioni.

In base all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l'indennità è comprensiva di qualsiasi somma dovuta anche per lavoro straordinario. Stando così le cose, se decidessimo in modo diverso per i contrattisti, tutti i dipendenti chiederebbero un aumento dell'indennità che si affianca allo stipendio, e per l'amministrazione degli esteri si verrebbe a creare un grosso problema. Quella del pagamento del lavoro straordinario potrebbe anche essere una questione da discutere, però mi sembra che si debba prendere atto che sono racchiusi sotto l'unica voce di indennità sia il compenso per le maggiori spese, che quello per il lavoro straordinario che la sede richiede, che il rim-



borso per il disagio arrecato dal fatto di dover risiedere all'estero.

Siccome la retribuzione dei contrattisti è agganciata all'indennità degli impiegati di ruolo, e non allo stipendio, ad essi non tocca nessun compenso per il lavoro straordinario. Questo è il meccanismo vigente nell'amministrazione del Ministero degli esteri, e penso ci si debba ad esso adeguare se non vogliamo creare altri problemi.

CANTALUPO. Sono d'accordo con l'onorevole Pitzalis, e come esempio dimostrativo posso parlarvi della mia personale esperienza: quando ero ambasciatore, percepivo 3 mila lire di stipendio e 60 mila di indennità, e così i miei collaboratori. Il divario tra stipendio ed indennità è causato oltre tutto dal fatto che l'indennità corrisponde al valore della moneta nel paese straniero; essa inoltre è comprensiva di tutto, anche del lavoro straordinario, ed è giusto che sia così perché il lavoro che si svolge in un'ambasciata deve essere valutato in modo diverso dagli altri lavori; non si può paragonare un'ambasciata ad un'officina, per esempio. L'ambasciata ha una funzione di carattere politico, di rappresentanza generale, non si può dunque stare a distinguere le ore straordinarie e ordinarie, altrimenti le funzioni dell'ambasciata corrobberanno il rischio di interrompersi, magari proprio in momenti difficili o particolari: si tratta insomma di un organismo completamente diverso, da quello in cui si può fare una netta distinzione tra prestazioni ordinarie o straordinarie; è per questo che qui l'indennità globale comprende tutte le prestazioni del personale, ed è, come dicevo, questa elasticità che garantisce lo svolgimento delle funzioni dell'ambasciata o del consolato. Che le cose stiano così ho avuto modo di accertare durante i miei viaggi all'estero: capita normalmente che in alcuni giorni ci sia poco da fare, mentre in altri c'è da lavorare moltissimo. Non si può dunque concepire un regolamento del lavoro fatto sullo schema dell'attività, ad esempio, di un'azienda privata, che svolge un diverso « tipo » di lavoro: ed è perciò che nel caso al nostro esame tutte le prestazioni, tutto lo sforzo che il personale fa, sono compresi nella cosiddetta « indennità di sede ».

Sono pertanto inaccettabili gli emendamenti dei colleghi comunisti, che snaturano la funzionalità di organismi politici, staccati dalla patria lontana, le cui esigenze locali non sono neanche commisurabili, né dal Ministero, né dal capo missione.

Ritengo pertanto che bisogna lasciare quest'elasticità del trattamento di sede, poiché esso è in relazione alla natura assolutamente originale e varia delle rappresentanze diplomatiche all'estero. Concludo osservando poi che il personale non ha mai presentato richieste a noi in tal senso.

BARTESAGHI. Ci sono però lettere dei sindacati che chiedono questo, ed io posso mostrargliele.

CORGI. Ho presente la formulazione dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale recita: « Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria, oltre l'indennità di sede, può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto, in relazione al servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto ».

Ora, qui si parla di « nessun'altra indennità », non del compenso per il lavoro straordinario, che è una cosa diversa; ma, a parte questo, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che qui si precisa il trattamento per gli impiegati di ruolo che hanno uno stipendio regolare, corrispondente alla loro qualifica, agli anni di servizio prestati, più un'indennità che viene loro corrisposta quando prestano servizio all'estero, e comprensiva di ogni emolumento. Ma il discorso che noi stiamo facendo, non riguarda gli impiegati in ruolo, riguarda i contrattisti, i quali non hanno stipendio.

Quindi, noi crediamo che questi contrattisti (che non sono diplomatici, non svolgono una funzione politica: perché sono commessi, archivisti e cancellieri) quando prestano lavoro straordinario, abbiano diritto a che questo sia regolarmente retribuito.

A noi sembra che la cosa sia estremamente chiara: non è possibile fare alcuna confusione nel paragone, tra il contrattista, che percepisce una certa quota dell'indennità di sede dell'impiegato, e l'impiegato, il quale ha uno stipendio, più un'indennità di sede, come compenso, appunto, anche del lavoro straordinario.

GRANELLI. Vorrei fare un'osservazione, ed esprimere una preoccupazione di carattere formale, che ho in questo momento. Ci siamo resi conto, dalle parole degli onorevoli Pitzalis e Cantalupo, che vi è una prassi, un modo d'intendere le prestazioni di questi funzionari, nel senso che l'indennità è sostitutiva del lavoro straordinario, e quindi si spiega nella

sostanza l'inglobamento, nella retribuzione annua base, sia del compenso ordinario che di quello straordinario, e questo si spiega anche pensando che capita spesso in queste amministrazioni pubbliche che il lavoro straordinario sia un compenso forfettario, che va ad arrotondare la pochezza del compenso ordinario.

Ma da un punto di vista formale — ecco la mia preoccupazione — il dire che un compenso straordinario rientri nella retribuzione annua, mi sembra un principio assai arduo. Vorrei quindi qualche spiegazione in ordine a questa procedura, e se, almeno da un punto di vista formale, non si dovesse dire diversamente, in modo da salvare, con parole più opportune, il principio generale che il lavoro straordinario è una cosa diversa dalla retribuzione annua.

PITZALIS, *Relatore*. Rispondo anche al collega che aveva accennato alla strana situazione di questo trattamento economico. È esatto, in linea generale, dire che lo stipendio è il corrispettivo di una certa quantità di prestazioni e di ore espressamente stabilite dalla legge, e quindi che qualsiasi lavoro che ecceda il normale debba essere compensato. Ma qui (e mi richiamo alle osservazioni fatte dall'onorevole Cantalupo), ci troviamo in una situazione di carattere completamente diverso, e in un'Amministrazione caratterizzata da prestazioni di natura particolare. L'economia di questo provvedimento è incentrata non sul fatto che si debba dare uno stipendio a questo personale, ma sul fatto che il trattamento economico di questi contrattisti debba essere commisurato all'indennità (questo è il concetto) che è contemplata nelle norme generali legislative del Ministero degli affari esteri: bisognerebbe cambiare queste norme di carattere generale, per avere una impostazione diversa. Ma se la base del trattamento economico è l'indennità (l'onorevole Cantalupo ci ha detto a quanto ammontava ai suoi tempi l'indennità), bisogna anche dire che essa è altissima, e per questo, comprensiva di tutte le prestazioni, compreso il lavoro straordinario. Quindi, o cambiamo l'intera formulazione del provvedimento, ma se rimaniamo agganciati al concetto di indennità non possiamo fare diversamente, altrimenti rischiamo di gettare pericolosi riflessi sul trattamento economico di tutto il personale del Ministero degli affari esteri.

Concordo quindi con il rappresentante del Governo nel non poter accogliere gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel principio, il primo ed il secondo emendamento all'articolo 1.

(Sono respinti).

Il terzo ed il quarto emendamento, in quanto di identico contenuto, sono preclusi.

BARTESAGHI. A questo punto dovremmo esaminare l'articolo 1-bis da noi presentato come emendamento, ma siccome la sua validità dipende dall'accoglimento o meno di un successivo emendamento presentato la preghiamo signor Presidente di volerlo tenere per il momento accantonato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel principio, l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del testo unificato:

#### ART. 2.

All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

al terzo comma, ultimo periodo, l'espressione « sesto comma » è sostituita con l'espressione « quinto comma »;

al quinto comma sono soppresse le parole « e al quinto ».

Lo pongo in votazione nel principio.

(È approvato).

I deputati Corghi e Bartesaghi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 2-bis.

I primi due commi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono sostituiti dal seguente:

« Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova della durata di un anno ».

Il comma terzo dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è soppeso.

Il comma quinto dell'articolo 162 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente: « La retribuzione è aumentata del 2,50 per cento per ogni biennio di servizio senza demerito ».

CORGHI. Con questo emendamento intendiamo parificare il trattamento riservato ai contrattisti, rendendolo eguale a quello in vigore per tutti i dipendenti dello Stato, rifacendoci al terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956.

DE MARZIO. Signor Presidente, non ho ben presente il decreto presidenziale del 5 gennaio 1967, ma credo esso non si riferisca ai contrattisti, bensì a tutte le categorie di impiegati del Ministero degli esteri.

BARTESAGHI. Il decreto del 1956 si riferisce a tutto il personale dello Stato, quello del 1967 al personale degli esteri.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere contrario, perché accettando questo emendamento si verrebbe a modificare sostanzialmente tutta l'economia del provvedimento nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

PITZALIS, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo con il rappresentante del Governo perché non è nostra intenzione modificare il sistema contrattuale, bensì regolare la situazione economico-giuridica del personale contrattista in base alle norme di carattere generale già esistenti. Non possiamo equiparare il trattamento dei contrattisti a quello dell'altro personale dello Stato, perché i contrattisti sono pagati in base all'indennità che è rilevantissima, e se fossero equiparati lo sarebbero in tutto e per tutto, e quindi assunti con uno stipendio pietoso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel principio, l'articolo 2-bis.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 2-ter, proposto dagli onorevoli Bartesaghi e Corghi:

ART. 2-ter.

Il primo comma dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito come segue:

« Nel corso del periodo di prova di cui all'articolo 162 primo comma il contratto di assunzione può essere risolto a giudizio dell'amministrazione o da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi ».

Il sesto comma dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito come segue:

« In caso di risoluzione del contratto o di cessazione dal servizio per limiti di età è corrisposta un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato ».

L'onorevole Corghi ha facoltà di illustrare l'emendamento.

CORGHI. Per i contrattisti è prevista una indennità di anzianità di 15 giorni, mentre le norme generali prevedono un mese; noi vorremmo uniformare il trattamento riservato ai contrattisti a quanto stabilito nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, che ha per titolo: « Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nella amministrazione dello Stato ». All'articolo 9 di questo decreto si dice: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale assunto con una qualsiasi delle qualifiche previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed avente almeno un anno di servizio continuativo, è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi ».

Si tratta dunque, ripeto, di parificare il trattamento previsto per i contrattisti con quello previsto per tutti gli impiegati dello Stato non di ruolo.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime su questo articolo 2-ter parere contrario. Bisogna tra l'altro considerare che esso altererebbe l'onere finanziario, perché viene a modificare quanto previsto nella legge a questo proposito. Vorrei quindi pregare gli onorevoli colleghi di non insistere.

PITZALIS, *Relatore*. Sono d'accordo sulle considerazioni di carattere generale fatte dai presentatori dell'emendamento, che si tratti cioè di una norma speciale, ma del resto non si possono accettare le citazioni dei provvedimenti, fatte dall'onorevole Corghi: la legge n. 100 è stata completamente abrogata, non ha più vigore ed applicazione, e l'altra norma citata riguardava la posizione particolare di personale non di ruolo assunto dopo la liberazione. Oggi il personale non di ruolo a con-

tratto esiste solo presso il Ministero delle post ed il Ministero delle finanze, e questi sono contratti speciali, che scadono ogni tre mesi (questo personale si chiama « cottimista »).

Mi dichiaro pertanto contrario all'articolo 2-ter.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione, nel principio, l'articolo 2-ter.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

Il personale a contratto di cittadinanza italiana, assunto anteriormente al 31 dicembre 1969 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare a concorsi per titoli per l'immissione nella qualifica iniziale delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliaria, alle condizioni previste dai successivi articoli 4 e 5.

Non essendo stati presentati emendamenti a questo articolo, lo pongo in votazione nel principio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

#### ART. 4.

L'immissione nei ruoli delle carriere suindicate avrà luogo in soprannumero non riasorbibile con la revisione dei ruoli organici di cui al successivo articolo 15.

In corrispondenza col collocamento in soprannumero del personale a contratto nei ruoli delle carriere suindicate, sono rese disponibili, fino alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale medesimo, altrettante unità nel contingente complessivo del personale a contratto stabilito nell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Gli onorevoli Bartesaghi e Corghi hanno presentato il seguente emendamento:

*Il primo comma è modificato come segue:*  
L'immissione nei ruoli delle carriere suindicate avrà luogo in soprannumero, da riassorbire in ragione del 50 per cento delle vacanze nei ruoli della categoria di appartenenza.

L'onorevole Bartesaghi ha facoltà di illustrarlo.

**BARTESAGHI.** Signor Presidente, questo emendamento rappresenta un punto fondamentale — come si intuisce immediatamente dalla lettura del testo stesso — di divergenza della nostra impostazione rispetto a quella del provvedimento di legge così com'è configurato dal Governo. Cioè noi vogliamo qui precisamente affermare che il personale che continuamente viene sistemato in ruolo in soprannumero dev'essere assorbito nei ruoli organici ordinari, e questo riassorbimento deve cominciare ad avvalersi delle disponibilità del 50 per cento delle vacanze nei ruoli della categoria di appartenenza che si verificassero periodicamente. Questo è proprio un criterio discriminante, che si rifà a quella valutazione che avevo espresso quando dicevo che la creazione di una categoria soprannumeraria destinata a rimanere sempre tale, e per di più con la progressione in carriera sempre in soprannumero, costituisce, a nostro giudizio, una abnormità che non deve assolutamente essere posta in questa legge.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo e del Relatore sull'emendamento?

**SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Qui non c'è che da ripetere quanto detto durante la discussione: è evidente che quest'emendamento modifica sostanzialmente tutta l'impostazione del provvedimento. Siamo quindi contrari per le ragioni che abbiamo esposto, ed anche perché successivamente, con l'articolo 15, viene regolata in una determinata maniera questa situazione dei ruoli in soprannumero.

**PITZALIS, Relatore.** Concordo con il Governo, pienamente, anche in base alle osservazioni di carattere generale fatte precedentemente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione nel principio l'emendamento al primo comma dell'articolo 4, di cui ho precedentemente dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione nel principio l'articolo 4 nel testo formulato dal comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

#### ART. 5.

Sono ammessi ai concorsi per titoli i contrattisti che, trovandosi nelle condizioni indi-

cate nel precedente articolo 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano alla data del 31 dicembre 1969 una qualificazione contrattuale per l'esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso;

b) siano forniti del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera o, in mancanza, abbiano superato una prova di cultura sugli argomenti e con le modalità che saranno stabiliti nel bando di concorso;

c) abbiano compiuto al momento della partecipazione al concorso un'anzianità di effettivo servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri non inferiore a 6 anni, nell'esercizio delle mansioni indicate nella precedente lettera a);

d) abbiano riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a distinto;

e) non abbiano compiuto il 65° anno di età, sempre che, alla data in cui verrebbero a compiere l'età suddetta, si trovino ad avere una anzianità di servizio utile ai fini della pensione di almeno anni quindici. Ai fini della anzianità suddetta si tiene conto del servizio di cui al penultimo comma dell'articolo 14 della presente legge e di ogni altro servizio riscattabile.

Gli onorevoli Bartesaghi e Corghi hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Alla lettera a) aggiungere:* « in mancanza di tale requisito, siano forniti del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera, oppure, in difetto di questo, abbiano superato una prova di cultura sugli argomenti e con le modalità che saranno stabiliti nel bando di concorso ».

*Sopprimere la lettera b).*

*Sopprimere la lettera d).*

*In via subordinata, sostituire la lettera d) come segue:* non abbia riportato nell'ultimo triennio sanzione disciplinare superiore alla censura.

*Alla lettera e) modificare come segue:* non abbiano compiuto il 65° anno di età.

L'onorevole Bartesaghi ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

BARTESAGHI. Illustrerò soltanto l'emendamento alla lettera a) ed il conseguente emendamento alla lettera b). L'emendamento alla lettera a) intende precisare le condizioni

di accesso al concorso per i contrattisti, fissate nell'articolo 5. Requisito fondamentale, a nostro giudizio, sembra quello fissato dalla lettera c), cioè aver compiuto «al momento della partecipazione al concorso un'anzianità di effettivo servizio, alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri non inferiore a sei anni, nell'esercizio delle mansioni indicate nella precedente lettera a) ». Alla stessa lettera a) si dice che gli aspiranti al concorso devono avere alla data del 31 dicembre 1969 la qualificazione contrattuale della categoria a cui appartengono, nella quale prestano servizio. Allora a noi sembra che le prime due lettere di quest'articolo, invece di stabilire due requisiti che si sommano, possano e debbano stabilire due requisiti l'uno alternativo rispetto all'altro, fermo restando il requisito stabilito dalla lettera c), di almeno sei anni di permanenza in servizio nelle mansioni, che sono poi quelle alle quali aspira il partecipante al concorso per l'immissione nel ruolo.

A questa condizione fondamentale, se si aggiunge quella del possesso della qualificazione contrattuale alla data del 31 dicembre 1969, (cioè se oltre ad esercitare quelle mansioni di fatto e di diritto, hanno anche la relativa qualificazione contrattuale a quella data) questi due requisiti pensiamo debbano essere sufficienti, anche in difetto del titolo di studio o della prova equivalente di cui alla lettera b).

Se invece non hanno il requisito della qualificazione contrattuale, di cui alla lettera a) dell'articolo 5, riteniamo possa valere il requisito del titolo di studio oppure della successiva prova di esame equivalente per stabilire il grado di idoneità, dal punto di vista della cultura, del partecipante al concorso.

In conclusione, l'emendamento si limita a fare di due condizioni che qui sono assommate, due condizioni alternative: l'una o l'altra, in aggiunta al requisito di cui alla lettera c). Tutto ciò dovrebbe essere sufficiente per determinare l'ammissibilità al concorso del contrattista che ha interesse a parteciparvi.

Abbiamo presentato poi un emendamento tendente alla soppressione della lettera b), perché qualora fosse accolto l'emendamento alla lettera a) da me illustrato, come formula alternativa, la lettera b) verrebbe a cadere.

CORGI. Tra i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per titoli è previsto anche che « abbiano riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore

re a distinto ». Noi proponiamo la soppressione di questo comma, perché riteniamo che l'ammissione alla partecipazione ad un concorso non debba essere condizionata in alcun modo ad un giudizio di merito sull'attività svolta dall'interessato. Tutto questo secondo noi è valido quando l'interessato chiede un miglioramento di qualifica, un avanzamento, ma non quando si tratta di normalizzare la situazione abnorme in cui versano i lavoratori a contratto. Ecco il motivo della nostra richiesta di sopprimere la lettera *d*). In via subordinata, proponiamo di sostituire la lettera *d*) come segue: « non abbia riportato nell'ultimo triennio sanzione disciplinare superiore alla censura ».

Alla lettera *e*) proponiamo che ci si limiti a dire: « non abbiano compiuto il 65° anno d'età », perché anche coloro che non possono raggiungere i 15 anni di servizio hanno diritto di essere ammessi al concorso; vorrà dire che invece di avere una pensione a carico dello Stato saranno messi nella condizione di percepire una pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per le ragioni già dette, l'accettazione di questo emendamento modificherebbe nella sostanza il rapporto tra il ruolo, le mansioni esercitate ed il titolo di studio. Per quanto riguarda la lettera *d*), non posso accettare l'emendamento perché invece di valere una valutazione di merito ne varrebbe un'altra di carattere disciplinare, cosa che non mi sembra né giusta né opportuna. Per quanto riguarda la lettera *e*), l'emendamento proposto è contrario alla nostra legislazione; l'amministrazione aveva chiesto addirittura un'anzianità di servizio di 20 anni, noi ci accontentiamo di 15, il che mi sembra giusto.

PITZALIS, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti anche perché non capisco a fondo la correlazione tra condizioni di ammissibilità, titolo di studio e qualificazione contrattuale. Infatti la qualificazione non si riferisce al titolo di studio ma alle mansioni esercitate, mentre il titolo di studio non è che una delle condizioni personali che si richiedono per essere ammessi al concorso. Ma qui non si tratta di un concorso generale, si tratta di un concorso interno, per cui ci troviamo di fronte ad elementi già valutati dall'amministrazione che già ne conosce il rendimento e le qualità personali. Considerando l'ampiezza di vedute con cui l'amministrazione considera i propri dipendenti, se qualcuno di essi è in-

corso nella censura, può accontentarsi di essere potuto rimanere in servizio.

Confermo quindi il mio parere contrario agli emendamenti.

BARTESAGHI. Se mi è permessa una domanda, non riesco a capire perché il rappresentante del Governo insiste tanto per il mantenimento nella sua integrità della lettera *e*). Facciamo un esempio pratico, che forse chiarisce di più le idee che non la semplice esposizione formale delle cose.

Facciamo l'esempio di un contrattista che abbia 6 anni di anzianità al momento in cui potrebbe presentarsi al concorso, e che abbia 59 anni di età. Sei anni di anzianità più sei restanti fanno 12, perciò il contrattista suddetto non riesce a cumulare il minimo di 15 anni che gli darebbe il diritto alla pensione per il solo servizio presso il Ministero degli esteri. Ma se questa persona avesse al suo attivo altri tre anni di servizio altrove, sommandoli ai 12 presso il Ministero degli esteri, avrebbe diritto alla pensione dell'INPS.

Non si vede il perché gli si debba negare la partecipazione al concorso, la possibilità di migliorare la propria posizione e terminare la carriera con un determinato trattamento economico semplicemente per un principio di rigido astrattismo. Infatti anche non raggiungendo i 15 anni di servizio continuato presso l'amministrazione degli esteri, il periodo viene ricostruito dall'INPS agli effetti della pensione, e l'interessato potrà godere di un trattamento pensionistico; perché escluderlo dal diritto di partecipare ad un concorso che gli consenta di modificare la sua posizione?

A me sembra trattarsi di una questione di buon senso nei confronti del contrattista che aspiri a migliorare la propria posizione attraverso un concorso, anche se non ha la prospettiva di raggiungere i 15 anni di anzianità. Che sia lui a valutare liberamente la convenienza dell'assunzione in ruolo!

CORGHI. Volevo informare i colleghi che quanto diceva l'onorevole Bartesaghi è espressamente previsto dalla legge 2 aprile 1958, n. 322 che ha per titolo: « Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza ».

Il disegno di legge è composto di un unico articolo che recita: « In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

sostitutive dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti o altri trattamenti di vecchiaia e superstiti o altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione di detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle dette forme o trattamento di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto ».

Quindi, quanto l'onorevole Bartesaghi diceva circa la possibilità, da parte di coloro che hanno cumulato un periodo di dodici anni di servizio, di godere lo stesso di un trattamento di quiescenza quale spetta a coloro che hanno un'anzianità di 15 anni, è previsto da questa norma legislativa.

**SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Sono spiacente, ma il Governo deve insistere nel parere contrario.

**PITZALIS, Relatore.** La preoccupazione circa il trattamento di quiescenza di questo personale (sia che esso gravi sull'INPS, o sull'amministrazione dello Stato), non ha ragione d'essere, perché, in ogni caso, il trattamento di quiescenza il personale già ce l'ha assicurato o dall'INPS, quando non raggiunge la minima anzianità per la pensionabilità statale, o dello Stato, quando raggiunge quel minimo. Un'anzianità minima complessiva di 15 o 20 anni risponde a principi di carattere generale, relativi all'inserimento del personale nei ruoli dello Stato. Se noi violassimo la norma in questa sede, la Commissione I non ci darebbe certo parere favorevole; ricordo d'altronde che il sede di comitato ristretto si discuteva di 20 anni, e non di 15, di anzianità, e noi abbiamo recepito questa minore anzianità, che ci è stata indicata dopo lunga discussione, come norma di carattere generale, che deve regolare questa materia, e che, se non la regolasse, sarebbe contro lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato; quindi, noi proponiamo l'accoglimento della norma com'è stabilita nell'articolo stesso del testo unificato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo alla lettera *a*), l'emendamento soppressivo della lettera *b*), e l'emendamento soppressivo della lettera *d*), dei quali ho precedentemente dato lettura.

(Sono respinti).

Resta l'emendamento subordinato, sostitutivo della lettera *d*); ne do lettura: « In via subordinata, sostituire alla lettera *d*) come segue: « non abbia riportato nell'ultimo triennio sanzione disciplinare superiore alla censura ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della lettera *e*), del quale ho precedentemente dato lettura.

(È respinto).

L'articolo 5 resta pertanto così com'è stato formulato nel testo del comitato ristretto. Lo pongo in votazione nel principio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6.

#### ART. 6.

Il personale ammesso ai concorsi di cui al precedente articolo sarà valutato e graduato e, occorrendo, assegnato alle prescritte specializzazioni da apposita commissione, la cui composizione sarà determinata con decreto del Ministro degli affari esteri.

La graduatoria di merito sarà formata, per ciascuna carriera, dalla commissione giudicante, tenendo particolarmente conto delle mansioni effettivamente esercitate e del relativo giudizio annualmente attribuito, del servizio prestato in sedi disagiate, dell'anzianità complessiva di servizio, del titolo di studio eventualmente superiore a quello richiesto, e della conoscenza delle lingue.

Gli onorevoli Bartesaghi e Corghi hanno presentato a questo articolo un emendamento, tendente a sopprimere le parole, al secondo comma: « e del relativo giudizio annualmente attribuito ». Questo emendamento è precluso dalla precedente votazione.

Pongo pertanto in votazione nel principio l'articolo 6 nel testo formulato dal comitato ristretto, e di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 7.

ART. 7.

I concorsi per titoli per l'immissione del personale di cui all'articolo 3 nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nel citato articolo sono indetti al 30 settembre di ogni anno per la durata di sei anni a partire dal 1970.

I vincitori del concorso sono inquadrati in ruolo in soprannumero secondo l'ordine di graduatoria con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del bando di concorso.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel principio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

La progressione in carriera del personale immesso in ruolo in applicazione della presente legge, avrà luogo sempre in soprannumero. Gli scrutini di avanzamento devono svolgersi in concomitanza con quelli del personale del ruolo organico.

Le promozioni in soprannumero saranno conferite nel limite di tante unità quante ne corrispondono al rapporto tra i posti di organico disponibili per promozione alla medesima qualifica ed il numero degli impiegati del ruolo organico scrutinabili per l'avanzamento. Gli impiegati così promossi seguiranno in soprannumero nell'ordine di ruolo l'ultimo dei promossi del ruolo organico.

Gli onorevoli Bartesaghi e Corghi propongono di sopprimere l'articolo stesso.

BARTESAGHI. Si tratta della progressione di carriera in soprannumero della quale si è già parlato ed alla quale siamo contrari, per cui proponiamo la soppressione di questo articolo.

In sostituzione del relativo testo proponiamo un nuovo articolo, con il quale si verrebbe incontro a quegli ex contrattisti che, prima della entrata in vigore di questa legge, abbiano partecipato a concorsi, in base al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 18, per una carriera eventualmente inferiore a quella cui avrebbero diritto in base a questa legge.

Ci preoccupiamo di loro perché in pratica, avendo partecipato ad una prova precedente, hanno perso un beneficio che, se avessero atteso, sarebbe maturato automaticamente con la entrata in vigore di questa legge.

Agli impiegati già contrattisti che si trovano in questa condizione, noi riteniamo che si debba dare la possibilità di partecipare ai concorsi per il posto di ruolo eventualmente più favorevole in cui si sarebbero potuti sistemare beneficiando delle disposizioni della presente legge.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In primo luogo, per le ragioni già dette, è essenziale che l'articolo 8 venga approvato nella formulazione del testo unificato.

Per quanto riguarda i contrattisti che hanno precedentemente partecipato ad un concorso per entrare in ruolo, e che oggi si verrebbero a trovare in una situazione di inferiorità a seguito di questa legge, si potrebbe venire loro incontro inserendo nel contesto della legge il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-bis.

Gli impiegati entrati nei ruoli organici, per concorso, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità alle dipendenze dell'amministrazione, possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3, purché alla data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso essi fossero impiegati a contratto con una qualificazione contrattuale per l'esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso. Detti impiegati dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), e) del citato articolo 5.

BARTESAGHI. Ritiriamo il nostro emendamento.

PITZALIS, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel principio l'articolo 8 nel testo unificato di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione nel principio l'articolo aggiuntivo, presentato dal Governo, che



per migliore collocazione, potrà in sede di coordinamento essere inserito come articolo 5-*bis*.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 9 e 10 nel testo unificato avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò immediatamente in votazione, nel principio:

#### ART. 9.

Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, nel contingente del personale a contratto stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, deve essere riservata all'assunzione di personale a contratto regolato dalla legge locale a sensi del terzo comma dell'articolo 154 del succitato decreto presidenziale un'aliquota non inferiore a 250 unità. Detta aliquota è elevata a non meno di 350 unità a partire dal compimento di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della determinazione dei limiti numerici entro i quali possono effettuarsi nuove assunzioni di contrattisti dopo l'entrata in vigore della presente legge, deve computarsi a sensi del precedente articolo 4 anche il personale contrattista immesso in ruolo in soprannumero in applicazione della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 10.

Entro i limiti numerici indicati nel precedente articolo le nuove assunzioni di personale a contratto di cittadinanza italiana saranno regolate dalle disposizioni del Titolo VI, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificate e integrate dai successivi articoli 11, 12 e 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 del testo unificato:

#### ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le assunzioni di personale a contratto di cittadinanza straniera sono effettuate direttamente dagli uffici locali previa autorizzazione del Ministero. Le assunzioni di personale a

contratto di cittadinanza italiana sono consentite solo per Paesi, che presentino particolari difficoltà linguistiche o ambientali, situati in aree geografiche da determinare all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro ».

I deputati Corghi e Bartesaghi hanno presentato i seguenti emendamenti:

#### *Alla fine aggiungere:*

« Per tale personale di cittadinanza italiana si richiede una permanenza da almeno due anni in Paesi dell'area geografica cui appartiene la sede di destinazione ».

#### *In via subordinata alla fine aggiungere:*

« Per tali Paesi, quando vi sia comprovata impossibilità di reclutare il personale necessario nell'area geografica di appartenenza, possono essere assunti cittadini italiani non residenti in tale area, sentita la commissione di cui al secondo comma dell'articolo 12 ».

BARTESAGHI. Già in sede di discussione generale ho avuto occasione di dire che della possibilità di assunzione di personale a contratto si è fatto largo abuso tutte le volte che si è assunto personale in Italia per inviarlo a lavorare all'estero. È evidente che persone che risiedono in Italia non possono avere quella conoscenza particolare degli usi e costumi, quella familiarità con l'ambiente che sono le garanzie che dovrebbe offrire il contrattista per giustificare la sua assunzione presso l'amministrazione dello Stato.

Noi riteniamo quindi che, in linea generale, debba essere esclusa la possibilità del Ministero degli affari esteri di assumere personale in Italia per inviarlo a lavorare all'estero con la qualifica di contrattista. Se invece si devono assumere persone di cittadinanza italiana, queste persone devono avere almeno il requisito di risiedere da non meno di due anni nell'area geografica nella quale rientra il Paese di destinazione. Si tratta di una disposizione che il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 conteneva di già, all'articolo 152. Noi vogliamo oggi ripristinare questa situazione, che deve essere considerata tassativa e senza possibilità alcuna di deroga. L'assunzione in Italia altro non è se non espressione di favoritismo o politico o amministrativo.

CANTALUPO. Sono favorevole a questo emendamento.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Alla fine dell'articolo 11 dovrebbe aggiungere la condizione: « che abbiano almeno due anni di residenza nel paese in cui sono destinati a prestare servizio ».

BARTESAGHI. Questo garantisce la loro conoscenza della lingua, degli usi e costumi del paese di destinazione, e giustifica la loro assunzione. L'articolo 152 lo conteneva già, soltanto che poi dava la possibilità di deroga, della quale si è fatto l'uso che ha portato poi ad avere 1.200 contrattisti.

CANTALUPO. Io mi permetterei di consigliare al Governo di accettare l'emendamento per ragioni che non vanno illustrate, talmente sono ovvie, e che costituiscono una garanzia positiva nell'interesse dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, le faccio osservare che nel precedente testo si vede come titolo preferenziale l'anzianità di servizio...

CANTALUPO. Adesso diventa una *conditio sine qua non*.

PRESIDENTE. Ma questo può diventare pericoloso...

BARTESAGHI. Se non ha quei requisiti non può prestare servizio come contrattista.

CANTALUPO. Se non si trova la persona adatta sul posto, si rischia di rimanere senza personale. Devo dire che invece nella formula « area geografica » c'è un correttivo, ed un modo di evitare questo pericolo, perché in un'area estesa si può trovare più facilmente la persona adatta. Resta tuttavia l'obiezione del Presidente: e se non si trova?

CORGHI. Se non si trova, si manda personale di ruolo.

PRESIDENTE. Il secondo comma del successivo articolo 12 recita: «Premesso il Ministero degli affari esteri è costituita, con decreto del ministro, una Commissione che provvede alla tenuta dell'albo degli aspiranti contrattisti; alla valutazione dei requisiti e dell'idoneità degli stessi, da accertare, se del caso, anche mediante prove d'esame; alla graduazione di più domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini di tale graduazione costituisce titolo di preferenza assoluta, nel possesso dei requisiti prescritti, la residenza

da almeno un anno nell'area geografica in cui deve attuarsi l'assunzione».

BARTESAGHI. Se si approva il nostro emendamento all'articolo 11, il periodo finale del secondo comma dell'articolo 12 andrebbe soppresso.

RUSSO CARLO. Io mi domando se non potremmo trovare un punto d'accordo sull'emendamento proposto dagli onorevoli Bartesaghi e Corghi, in via subordinata, perché questo emendamento dice: « Per tali Paesi, quando vi sia comprovata difficoltà di reclutare il personale necessario nell'area geografica di appartenenza, possono essere assunti cittadini italiani non residenti in tale area »; si potrebbe seguire questa disposizione, sentita previamente il parere della Commissione di cui al secondo comma dell'articolo 12. Mi pare che questa formulazione superi, in qualche misura, l'osservazione dell'onorevole Salizzoni, cioè del non reperimento, perché qui si dice che ci vuole la « comprovata difficoltà », ed inoltre ci sarebbe il giudizio emesso da una Commissione: verrebbe in questo modo effettuato un soddisfacente controllo.

PITZALIS, *Relatore*. Io vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sul fatto che esisteva già una norma (l'articolo 152 del Regolamento, di cui abbiamo più volte parlato) che poneva come condizione preferenziale, per l'assunzione come contrattista, la residenza nella sede di ufficio. Ora con il congiunto disposto degli articoli 11 e 12 si garantiscono nel complesso gli interessi dell'amministrazione e dell'aspirante contrattista. Sono previste anche delle attenuazioni delle condizioni: è richiesta infatti la residenza, non più di due anni, ma di uno, nell'area geografica, segno che dev'essersi verificata qualche rilevante difficoltà nel reperimento del personale. Inoltre l'amministrazione, ritenendo con questo di migliorare la possibilità di assunzione, ha disposto nuove garanzie, che prima non esistevano (la istituzione dell'albo, e finanche un esame per valutare l'idoneità degli aspiranti); e tutto ciò al fine di reperire, anno per anno, per le sue esigenze di servizio, personale anche di cittadinanza italiana, per quelle sedi o aree dove non è possibile reperirlo. Gli articoli 11 e 12, così come sono formulati, garantiscono dunque l'interesse dell'amministrazione di avere personale scelto, che corrisponda alle sue esigenze, e senza ricorrere a sotterfugi (perché la costituzione dell'Albo dà anche la possibilità di ricorrere contro

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

l'Albo stesso, se non si osservano le garanzie poste per la scelta del personale). Pregherei quindi la Commissione di non voler alterare il meccanismo disposto dagli articoli 11 e 12.

BARTESAGHI. C'era la proposta dell'onorevole Carlo Russo di adottare almeno l'emendamento in via subordinata, che è complementare, e che offre maggiori garanzie del combinato disposto dagli articoli 11 e 12, e si inserisce proprio in questa logica.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questa proposta?

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Bisognerebbe trovare un modo adatto, perché l'articolo 12, com'è stato detto poco fa, ha già una sua precisa articolazione...

BARTESAGHI. Che non viene minimamente influenzata dall'emendamento in via subordinata. Con questo emendamento, noi intendiamo, sia pure con un contenuto quasi esclusivamente morale, in qualche modo introdurre una garanzia, che si spinga cioè a fondo la ricerca di elementi sul luogo, per soddisfare le esigenze del contrattista, e che solo in caso della mancanza comprovata di questa possibilità di reperimento, si possa far ricorso all'assunzione di cittadini in Italia.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il primo emendamento diceva che bisognava avere due anni di residenza nell'area geografica in cui deve attuarsi l'assunzione; nel nuovo emendamento, che è subordinato al primo, si dice che dove non si trova.

GRANELLI. Prima però si richiede la comprovata impossibilità.

BARTESAGHI. C'è il parere della Commissione che deve pronunciarsi, quindi abbiamo una certa garanzia.

PRESIDENTE. Il nostro Stato è così complicato, non rendiamolo più difficile!

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È stato studiato un meccanismo che dovrebbe dare determinate garanzie. Stiamo cercando di rimediare ad un male, non causiamone un altro.

PRESIDENTE. Coloro che chiedono di essere assunti debbono essere iscritti all'Albo.

Per la comprovata impossibilità, penso ci si possa limitare alla presenza nell'Albo.

BARTESAGHI. Questo non è sufficiente. Infatti bisogna anche constatare che *in loco* non ci sono elementi idonei a ricoprire quelle funzioni.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Come dice l'articolo 12, presso il Ministero degli affari esteri è costituita una Commissione che prevede, tra l'altro, anche a stabilire la graduazione delle domande di assunzione concorrenti per la medesima sede.

BARTESAGHI. Suppongo che per la formazione dell'Albo relativo ad una certa sede, siano presentate solo domande di cittadini italiani. In effetti, in quella sede o nei paesi limitrofi della stessa area geografica, si possono trovare elementi idonei a svolgere funzioni di contrattista. Di conseguenza, gli elementi locali vengono preferiti nonostante non siano iscritti nell'albo perché si ritiene che siano in grado di svolgere meglio le funzioni istituzionali del contrattista.

CANTALUPO. Noi tentiamo di ridurre al minimo quel margine di aleatorietà che la legge contiene.

PITZALIS, *Relatore*. Mi dispiace oggi di dovermi esprimere in senso contrario alle proposte che vengono dai colleghi, così solleciti e diligenti.

Vorrei fare un'osservazione per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 11. Io penso che l'emendamento in via subordinata inverta completamente il valore del primo emendamento. Infatti, con il primo si voleva fissare in due anni il periodo di permanenza all'estero degli aspiranti contrattisti; con il secondo emendamento questo periodo è ridotto di un anno, ciò che costituisce una notevole agevolazione.

Nell'articolo 11, poi, si fa riferimento a delle particolari difficoltà linguistiche ed ambientali; questo significa, praticamente, che nell'ambiente in cui si trova la sede lavorativa non si trovano persone che possano essere assunte come contrattisti.

Ripeto, io non comprendo questi emendamenti, perché mi sembra che peggiorino la situazione; penso che modificare il sistema, evitando che questi contrattisti acquisiscano una certa anzianità di servizio in una sede determinata, ed eliminando la correlazione

che esiste tra gli articoli 11 e 12, significa scardinare un sistema studiato per tutelare nel migliore dei modi la scelta del personale.

Quindi io mi esprimo a favore del mantenimento degli articoli 11 e 12 correlativamente considerati.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione, nel principio l'emendamento aggiuntivo Corghi-Bartesaghi all'articolo 11, dopo averne dato nuovamente lettura:

« Per tale personale di cittadinanza italiana si richiede una permanenza da almeno due anni in paesi dell'area geografica a cui appartiene la sede di destinazione ».

(È approvato).

Pertanto l'articolo 11 resta così formulato:

« Il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

” Le assunzioni di personale a contratto di cittadinanza straniera sono effettuate direttamente dagli uffici locali previa autorizzazione del Ministero. Le assunzioni di personale a contratto di cittadinanza italiana sono consentite solo per Paesi, che presentino particolari difficoltà linguistiche o ambientali, situati in aree geografiche da determinare all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Per tale personale di cittadinanza italiana si richiede una permanenza da almeno due anni in paesi dell'area geografica a cui appartiene la sede di destinazione ” ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel principio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

#### ART. 12.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« Il decreto di cui al precedente articolo 152, secondo comma, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e dovrà contenere anche l'indicazione delle mansioni contrattuali per le quali è prevedibile l'assunzione di personale a contratto nelle varie sedi in esso indicate, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione,

nonché l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nell'Albo degli aspiranti contrattisti.

Presso il Ministero degli affari esteri è costituita, con decreto del Ministro, una commissione che provvede alla tenuta dell'Albo degli aspiranti contrattisti; alla valutazione dei requisiti e dell'idoneità degli stessi, da accertare, se del caso, anche mediante prove d'esame; alla graduazione di più domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini di tale graduazione costituisce titolo di preferenza assoluta, nel possesso dei requisiti prescritti, la residenza da almeno un anno nell'area geografica in cui deve attuarsi l'assunzione.

Sulla base del giudizio della commissione il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti di assunzione di personale di cittadinanza italiana o straniera sono approvati con decreto del Ministro.

Il viaggio compiuto da cittadini italiani per raggiungere la sede all'estero, nella quale sono assunti come contrattisti è considerato di servizio agli effetti dell'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

**BARTESAGHI.** A proposito dell'articolo 12 voglio ricordare che l'ultimo periodo del secondo comma viene a cadere per coordinamento con quanto deliberato nel precedente articolo.

**PITZALIS, Relatore.** Qui si formula una graduazione perché si deve formare un albo: sono due cose completamente distinte. In questo albo vanno iscritti tutti coloro che fanno domanda per essere assunti come contrattisti; ora, nulla vieta che, tra i requisiti fondamentali per l'assunzione, venga posto il soggiorno di due anni all'estero. Infatti, un aspirante contrattista potrebbe aver risieduto all'estero per più di due anni ed allora questo costituirebbe una posizione di graduazione superiore.

**BARTESAGHI.** Non è un titolo preferenziale.

**PITZALIS, Relatore.** Bisogna modificarlo per la valutazione ai fini della graduazione.

**BARTESAGHI.** Una volta reso obbligatorio il fatto che l'aspirante contrattista abbia risieduto in un certo paese per almeno due anni (o nell'area geografica di quel paese), non esiste più una condizione di preferibilità. È contraddittorio.

PITZALIS, *Relatore*. Non è contraddittorio. Dobbiamo formulare una graduazione per la formazione di un albo, che richieda la permanenza di due anni almeno nell'area geografica in cui deve attuarsi l'assunzione.

BARTESAGHI. Se non si hanno due anni di permanenza all'estero non si può entrare nell'albo.

PITZALIS, *Relatore*. Se un aspirante contrattista ha quattro anni di permanenza all'estero, in quale posizione lo mettiamo rispetto a chi, per esempio, abbia solo due anni?

BARTESAGHI. È logico che venga preferito.

PITZALIS, *Relatore*. Non è affatto logico, non è consequenziale.

Perciò l'articolo 12 va modificato armonizzandolo con la condizione di assunzione posta nell'articolo 11, e va regolato con una norma che preveda la possibilità della valutazione del titolo stesso.

RUSSO CARLO. Propongo che l'articolo 12 sia così modificato nell'ultimo periodo del terzo comma: « Ai fini di tale graduazione costituisce titolo di preferenza, nel possesso dei requisiti prescritti, il numero di anni di residenza nell'area geografica in cui deve attuarsi l'assunzione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Russo Carlo all'articolo 12.

(È approvato).

L'articolo 12 rimane pertanto così formulato:

#### ART. 12.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« Il decreto di cui al precedente articolo 152, secondo comma, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e dovrà contenere anche l'indicazione delle mansioni contrattuali per le quali è prevedibile l'assunzione di personale a contratto nelle varie sedi in esso indicate, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonché l'invito a chi vi abbia interesse a pre-

sentare domanda al Ministero per l'iscrizione nell'Albo degli aspiranti contrattisti.

Presso il Ministero degli affari esteri è costituita, con decreto del Ministro, una commissione che provvede alla tenuta dell'Albo degli aspiranti contrattisti; alla valutazione dei requisiti e dell'idoneità degli stessi, da accertare, se del caso, anche mediante prove d'esame; alla graduazione di più domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini di tale graduazione costituisce titolo di preferenza, nel possesso dei requisiti prescritti, il numero di anni di residenze nell'area geografica in cui deve attuarsi l'assunzione.

Sulla base del giudizio della commissione il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti di assunzione di personale di cittadinanza italiana o straniera sono approvati con decreto del Ministro.

Il viaggio compiuto da cittadini italiani per raggiungere la sede all'estero, nella quale sono assunti come contrattisti è considerato di servizio agli effetti dell'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

BARTESAGHI. Signor Presidente, una volta accolto l'emendamento all'articolo 11, l'ultimo comma dell'articolo 12 non ha più ragione di essere, in quanto prevede il rimborso del viaggio ai cittadini italiani che si recano a lavorare come contrattisti in sedi all'estero. Siccome abbiamo posto come condizione per l'assunzione la residenza all'estero, questo comma viene a cadere.

PITZALIS, *Relatore*. Ma i due anni di residenza possono anche essere stati acquisiti da chi oggi risiede in Italia.

BARTESAGHI. No, l'assunzione avviene nei confronti di chi risiede già nel Paese in cui si trova la sede dove presterà servizio, e vi risiede da almeno due anni. La residenza da almeno due anni nella stessa area geografica è un requisito indispensabile.

PITZALIS, *Relatore*. Permanenza non vuole dire residenza.

BARTESAGHI. L'ultimo comma dell'articolo 12 deve cadere, perché è assurdo mantenere la previsione di rimborso di un viaggio che non ha possibilità di essere effettuato in quanto manca la condizione base perché esso si verifichi.

CANTALUPO. Secondo me l'obiezione dell'onorevole Pitzalis è giusta, in quanto po-

trebbe essere assunto come contrattista un italiano che oggi risiede in Italia dopo un soggiorno di almeno due anni all'estero.

BARTESAGHI. Allora la dizione esatta all'articolo 11 dovrebbe essere « per almeno due anni », e non « da almeno due anni ».

PRESIDENTE. Mi sembra eccessivo che l'amministrazione degli esteri non si possa avvalere dell'esperienza di una persona, soltanto perché attualmente essa non risiede nell'area geografica della sede cui potrebbe essere destinata. Seguendo il suggerimento dell'onorevole Bartesaghi, all'articolo 11 le parole « una permanenza da almeno due anni » potrebbero essere sostituite dalle parole « una permanenza di almeno due anni ».

Chiedo se la Commissione sia d'accordo ad apportare questa correzione all'articolo 11.

(La Commissione approva).

Passiamo ora all'approvazione dell'articolo 12, nel testo modificato secondo l'emendamento Russo e di cui ho già dato lettura.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel principio.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione nel principio l'articolo 13, al quale non sono proposti emendamenti:

#### ART. 13.

Non sono consentite assunzioni di contrattisti di cittadinanza italiana, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, se non dopo la registrazione da parte della Corte dei conti di apposito regolamento, emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, per l'esecuzione degli articoli 11 e 12 della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

#### ART. 14.

Il personale a contratto di cittadinanza italiana, assunto ai sensi degli articoli 10 e seguenti della presente legge, avrà titolo a partecipare a concorsi speciali per l'immissione in ruolo nelle carriere di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva e ausiliaria, in corrispondenza alle mansioni di qualifica contrattuale al compimento di un'anzianità di effettivo servizio nelle suddette man-

sioni non inferiore a un quindicennio, se non abbia superato il 55° anno di età.

Le modalità di svolgimento e di partecipazione ai suindicati concorsi saranno stabilite nello stesso regolamento di cui al precedente articolo 13. I concorsi sono banditi al 1° gennaio di ogni anno.

Nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere suindicate deve essere riservata annualmente un'aliquota di posti corrispondente al numero di coloro che nel corso dell'anno matureranno l'anzianità prescritta per la partecipazione ai concorsi speciali. Nel caso che i posti riservati risultino per qualsiasi causa insufficienti l'immissione in ruolo avrà luogo in soprannumero con riassorbimento nei posti di organico che successivamente si renderanno vacanti.

Al personale a contratto che entra nei ruoli dello Stato è valutato a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le norme in vigore per il riscatto del servizio non di ruolo.

È abrogato l'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

I deputati Corghi e Bartesaghi propongono di sostituire le parole « concorsi speciali » con le parole « concorsi ad esso riservati ».

BARTESAGHI. Il decreto presidenziale n. 18 prevedeva già, all'articolo 167, i concorsi riservati per i contrattisti. Le parole « concorso speciale » hanno un significato ben diverso da quelle « concorso riservato ». Il termine « speciale » deve sparire, perché farebbe pensare ad un tipo di concorso diverso dagli altri, mentre si deve trattare di un vero concorso. Questo personale avrà titolo a partecipare a « concorsi ad esso riservati ».

PITZALIS, *Relatore*. L'espressione « concorsi speciali » dev'essere collegata al capoverso dell'articolo stesso dove si dice: « Le modalità di svolgimento e di partecipazione ai suindicati concorsi saranno stabilite nello stesso regolamento di cui al precedente articolo 13 ». Quindi noi non sappiamo, ora, quali saranno questi concorsi. Ma è previsto un regolamento che stabilirà anche le condizioni, i modi ed i termini di quei concorsi, secondo il capoverso di cui ho dato lettura. E che debbano essere concorsi non normali, è nella natura stessa della situazione, perché si tratta di personale che già presta servizio in qualità

di contrattista e che ha già acquisito dei diritti particolari.

Naturalmente, l'amministrazione, nell'emanare il regolamento, terrà conto delle condizioni di questi contrattisti circa il servizio prestato, l'anzianità, e i titoli di studio; e, stabilendo le condizioni per il concorso, il regolamento stabilirà nello stesso tempo i tipi di esami che i contrattisti dovranno superare.

Non è infatti concepibile che, per inserirli nel ruolo in soprannumero si faccia un concorso normale, come se fossero degli estranei all'amministrazione. Se noi diciamo: « concorsi ad esso riservati » condizioniamo l'attività che dovrà svolgere in sede regolamentare la Commissione o il Ministero che sarà incaricato di redigere questo regolamento.

Propongo pertanto di lasciare l'articolo così com'è stato formulato dal comitato ristretto, affidando alla sede regolamentare il compito di determinare i particolari relativi a questi concorsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho precedentemente dato lettura.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo formulato dal comitato ristretto.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

#### ART. 15.

Al compimento di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata la revisione dei ruoli organici delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva e ausiliaria con l'incremento di 500 posti da distribuire nelle varie qualifiche dei suddetti ruoli e con la corrispettiva riduzione a 900 unità del contingente di personale a contratto, fermo restando il disposto del primo comma, ultima parte del precedente articolo 9.

Fin quando si verificherà una eccedenza di personale collocato in soprannumero nei suddetti ruoli, da computare a sensi dell'articolo 9, comma secondo nel contingente del personale a contratto, rispetto alla riduzione a 900 unità del contingente stesso, dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli suindicati.

Le variazioni degli organici e del contingente del personale a contratto saranno approximate con decreto del Presidente della Re-

ubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro.

Gli onorevoli Bartesaghi e Corghi propongono di sostituire questo articolo, come segue:

« In corrispondenza col procedere del riassorbimento di cui al primo comma dell'articolo 4, il contingente di cui al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dovrà, entro un quinquennio, ridursi al limite di 600 unità, da computarsi sempre secondo il disposto del comma secondo dell'articolo 9.

Con successivi provvedimenti di legge saranno effettuate revisioni dei ruoli organici delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutive ed ausiliaria, incrementando detti ruoli del numero di posti necessario al progressivo raggiungimento della riduzione di cui al comma precedente ».

L'onorevole Bartesaghi ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BARTESAGHI. Con questi emendamenti, che riteniamo fondamentali come quello presentato all'articolo 4, esprimiamo quella che a noi sembra la corretta soluzione dei problemi al nostro esame.

Con essi si riduce, innanzitutto, (più di quanto non faccia il testo governativo) il numero dei contrattisti che dovranno rimanere in contingente al termine di un quinquennio a partire dall'emanazione di questa legge, portandoli a 600, perché riteniamo che, nell'ambito appunto di 600, le 250 unità residue oltre al contingente di 350 stranieri siano più che sufficienti a consentire l'assunzione del personale di cittadinanza italiana già residente nell'area geografica.

Poiché inoltre l'altro concetto che affermiamo è quello della riassorbibilità del personale che inizialmente viene collocato in soprannumero, e non della permanenza in soprannumero a tempo indeterminato, nel secondo comma del nostro articolo 15 proponiamo la costituzione di posti di organico, tanti quanti se ne ritenessero necessari per raggiungere la riduzione a 600 unità del totale del contingente dei contrattisti.

Volevo poi osservare, fra l'altro, che nel testo dell'articolo 15 proposto dal Governo c'è un'incongruenza. Perché, mentre si stabilisce un incremento di 500 posti « da distribuire nelle varie qualifiche dei suddetti ruoli », si stabilisce poi astrattamente una riduzione a 900 unità del contingente di personale a con-

tratto; cioè due cose una senza relazione all'altra. Non si vede che logica abbia l'istituzione di 500 posti di organico, prevista da qui a un quinquennio, se non deve servire per l'assorbimento di quella parte di contrattisti che deve permettere di raggiungere un contingente non superiore alle 900 unità, secondo quanto stabilisce il testo del Governo: risultato che invece può essere raggiunto con l'utilizzazione di posti di organico di nuova istituzione.

**PRESIDENTE.** Qual'è il parere del Governo e del Relatore su questo emendamento?

**SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Concordo con l'onorevole Bartesaghi circa l'importanza da lui attribuita all'emendamento; non vedo però l'anomalia che l'onorevole Bartesaghi ha riscontrato nella formulazione dell'articolo 15, in quantoché, essendo l'amministrazione autorizzata ad incrementare con 500 posti i ruoli ordinari, mi pare che si arrivi appunto a 900, calcolando quelli già esistenti.

**PITZALIS, Relatore.** Sono d'accordo con il Governo, ed esprimo parere favorevole al mantenimento dell'articolo 15 nel testo formulato dal comitato ristretto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione nel principio l'emendamento di cui ho precedentemente dato lettura.

*(È respinto).*

Pongo in votazione nel principio l'articolo 15 nel testo formulato dal comitato ristretto.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 16.

#### ART. 16.

Il contingente del personale contrattista può essere elevato, fermo restando il disposto del precedente articolo 9, comma primo, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, in misura non superiore alle vacanze di ruolo nelle carriere suindicate del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliaria.

I posti così utilizzati dall'amministrazione, non potranno essere calcolati ai fini dei concorsi di immissione in ruolo di dette carriere.

Gli onorevoli Bartesaghi e Corghi propongono di sopprimere l'articolo. L'onorevole Bartesaghi ha facoltà di illustrare l'emendamento.

**BARTESAGHI.** Ci sembra che questo articolo 16 contenga una contraddizione, rispetto al complesso del disegno di legge; perché, mentre questo si propone una contrazione sensibile del numero dei contrattisti, con l'articolo 16, poi, si prevede addirittura la facoltà illimitata ed indiscriminata da parte del Ministro di aumentare il numero dei posti dei contrattisti. Ci sembra cioè una cosa discordante all'interno stesso della logica del provvedimento.

Proponiamo quindi che l'articolo 16 venga soppresso, e che, cioè, non sia data al Ministro la facoltà di cui sopra.

**CANTALUPO.** Sono anch'io favorevole alla soppressione dell'articolo 16, perché non si può dare così semplicemente una autorizzazione talmente vasta ed imprevedibile.

**SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Mi dichiaro contrario alla soppressione dell'articolo 16 perché esso costituisce un elemento essenziale di elasticità a cui non possiamo rinunciare, anche perché ciò potrebbe pregiudicare i profondi mutamenti introdotti dalla legge stessa. L'articolo 16, indubbiamente, ha un carattere cautelativo e permette di far fronte ad eventuali necessità di personale. Non mi pare che leda alcun interesse o aspettativa del personale, ma penso che possa meglio garantire la funzionalità dell'Amministrazione.

**PITZALIS, Relatore.** Concordo con il parere del Governo.

Voglio aggiungere a quanto detto dal sottosegretario Salizzoni che esiste la possibilità di agevolare il personale contrattista attraverso dei concorsi che noi stabiliremo. Inoltre, qualora si verificassero delle vacanze nei ruoli del personale, noi potremo provvedere mediante provvedimenti di assunzione di contrattisti, in modo che il flusso di assunzioni sia continuo e quindi rinnovabile secondo le esigenze.

**CORGHI.** Nell'articolo 15 avevamo stabilito un limite di 900 persone per il contingente dei contrattisti, che in precedenza comprendeva fino a 1.400 unità.

Ora, mi pare che il contenuto dell'articolo 16 sia in contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 15, in quanto l'ultimo articolo del testo in esame consente che il numero dei contrattisti possa essere aumentato a discrezione del ministro.

**PITZALIS, Relatore.** Condizionatamente alle vacanze nei ruoli.



## V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

CORGHI. L'istituto del contrattismo non risponde più alla esigenza di assumere personale per particolari esigenze, ma diventa un mezzo per sopperire alle vacanze.

PITZALIS, *Relatore*. Attraverso questa legge tutti hanno la possibilità di entrare in ruolo, dopo un certo numero di anni.

STORCHI. Mi pare che possiamo sopprimerlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del principio dell'articolo 16.

(È respinto).

L'articolo 16 risulta pertanto soppresso.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli aggiuntivi al testo in esame presentati dagli onorevoli Corghi e Bartesaghi:

ART. ...

I viaggi compiuti dai vincitori dei concorsi previsti dall'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, chiamati ad assumere servizio al Ministero sono considerati a tutti gli effetti, viaggi di trasferimento e ad essi si applicano le norme di cui al titolo secondo della parte terza del citato decreto.

ART. ...

La liquidazione di cui agli articoli 166, ultimo comma, e 235 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è comunque corrisposta senza alcun riguardo al trattamento retributivo goduto anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto presidenziale.

Ritengo che la discussione degli articoli aggiuntivi possa effettuarsi congiuntamente.

BARTESAGHI. I due articoli aggiuntivi che ho proposto insieme al collega Corghi, sono destinati a sanare delle situazioni particolari e mi sembra che possano essere accolti nell'ambito di questa legge.

Il primo riguarda i vincitori dei concorsi previsti dall'articolo 236 del decreto, i quali, qualora vengano richiamati dall'estero per assumere servizio in Italia debbono essere rimborsati di tutte le spese, perché il loro viaggio deve considerarsi un vero e proprio viaggio di servizio. Spesso, poi, essi debbono affrontare il trasferimento di tutta la fami-

glia, e quindi, ripeto, hanno diritto ad un rimborso completo.

Per quanto riguarda il secondo articolo, credo che sia sufficientemente chiaro.

CANTALUPO. « Senza alcun riguardo », è un termine che non è mai stato usato.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si dichiara contrario all'accoglimento di entrambi gli articoli.

In particolare, il secondo articolo non può essere accolto perché contrastante con i principi generali della nostra legislazione, in quanto tende ad evitare che dalla liquidazione finale sia sottratta la liquidazione parziale corrisposta in base agli accordi precedenti.

BARTESAGHI. Si sono verificati dei casi in cui a una parte del personale a contratto non è stata corrisposta una liquidazione per ogni anno di servizio prestato, ma una somma equivalente ad una tredicesima mensilità. Per cui, quello che gli uni hanno percepito come liquidazione, altri lo hanno ricevuto a titolo di tredicesima mensilità. Bisogna quindi stabilire che a tutti debba essere corrisposta una liquidazione corrispondente al numero degli anni di servizio effettivamente prestati.

PITZALIS, *Relatore*. Sono contrario ad entrambi gli articoli aggiuntivi.

Per il primo articolo aggiuntivo ritengo che l'indennità corrisposta ai vincitori dei concorsi sia sufficiente e possa assorbire qualunque spesa.

Anche per quanto riguarda il secondo articolo sono contrario, perché ritengo che queste norme inserite surrettiziamente, anche se con argomenti che potrei condividere, potrebbero determinare degli squilibri che in questo momento non sono prevedibili. Perciò penso che l'articolo 166 del decreto n. 18 debba rimanere nella sua stesura attuale e che la questione venga eventualmente rimandata ad altra occasione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel principio il primo articolo aggiuntivo di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione nel principio il secondo articolo aggiuntivo di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

CORGHI. Voglio sottolineare che, in seguito alle modifiche apportate all'articolo 11,

in particolare la sostituzione della preposizione « da » con la preposizione « di » nell'emendamento aggiuntivo che parla della permanenza minima all'estero richiesta, diviene ora possibile questa eventualità: che venga assunto un cittadino italiano che ha avuto una permanenza in un certo Paese, poniamo nel Nepal, di due anni o più, ma che attualmente risiede in Italia. Allora accadrebbe che questo cittadino italiano, assunto in Italia ed inviato nel Nepal, non verrebbe a percepire — a differenza del corrispondente impiegato di ruolo — neppure una lira di stipendio, ma soltanto il settantacinque per cento della indennità di sede.

PRESIDENTE. A cosa si riferisce, onorevole Corghi ?

CORGHI. Mi riferisco all'articolo aggiuntivo 1-*bis*, a firma del collega Bartesaghi e mia, col quale si propone che i cittadini italiani assunti in Italia e destinati ad una sede all'estero percepiscano, oltre al compenso previsto dall'articolo 1, una quota non inferiore al settanta per cento dello stipendio dell'impiegato di pari grado.

PRESIDENTE. Mi sembrava che l'articolo 1-*bis* fosse da considerarsi decaduto.

CORGHI. Avevamo chiesto che ne fosse rinviato l'esame. Lo stesso si sarebbe potuto considerare decaduto nel caso avessimo stabilito che non si potevano assumere persone residenti in Italia. Ma, dopo le modifiche approvate, la situazione è diversa.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Cosa è cambiato, sostanzialmente ?

CORGHI. Abbiamo stabilito che, in ipotesi, un cittadino italiano che vanti una permanenza nel Nepal di quattro anni (anche se tale permanenza risale a dieci anni or sono) ma che attualmente risiede in Italia, può essere assunto e destinato per quella sede. È chiaro che questo cittadino dovrà affrontare il viaggio dal nostro Paese fino al Paese di destinazione. In base a queste considerazioni, noi proponiamo che il trattamento economico a lui riservato non sia limitato ad una quota dell'indennità di sede che percepisce l'impiegato di ruolo, ma si estenda anche ad una quota dello stipendio.

RUSSO CARLO. Sono contrario all'articolo aggiuntivo 1-*bis*, così come viene proposto dagli onorevoli Corghi e Bartesaghi, in quanto verrebbe a creare una duplicità di trattamento economico tra contrattisti che svolgono le stesse mansioni.

D'altra parte, coloro che risiedono in Italia valuteranno per loro conto se accettare l'incarico (e quindi trasferirsi nella sede estera assegnata) oppure rinunciarvi. Accogliendo la proposta contenuta nell'articolo 1-*bis*, invece, si creerebbe una contraddizione rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1-*bis*.

PITZALIS, *Relatore*. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Corghi, insiste per la votazione ?

CORGHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel principio l'articolo aggiuntivo 1-*bis*, presentato dagli onorevoli Corghi e Bartesaghi, del quale do lettura:

« Al cittadino italiano, assunto a contratto in Italia per essere destinato ad una sede all'estero, spetta oltre al compenso previsto dall'articolo 1 della presente legge, una quota non inferiore al settanta per cento dello stipendio che percepisce l'impiegato di ruolo di uguale qualifica ».

(È respinto).

Il seguito della discussione è quindi rinviata ad altra seduta, in attesa che la I e la V Commissione esprimano il loro parere sul testo che sarà ad esse trasmesso.

**La seduta termina alle 13,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO